



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 10 marzo 2011

**NUMERO AFFARE 00799/2011**

OGGETTO:

Ministero dell'interno.

Schema di decreto del ministro dell'interno di concerto con quello dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 5, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122 recante il regolamento per la determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori degli enti locali, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

### LA SEZIONE

Vista la relazione 15900/TU/00/82/DM del 17 febbraio 2011, con la quale il Ministero dell'interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto sopraindicato;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Carlo Mosca;

Premesso:

Il decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, ha disposto tra l'altro all'articolo 5, comma 7, che, con decreto del ministro dell'interno, gli importi delle indennità già determinate ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, siano diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al tre per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione sino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al sette per cento per i comuni con popolazione tra i 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e le restanti province, escludendo dalle diminuzioni i comuni con meno di 1000 abitanti. Con il medesimo decreto ministeriale è determinato altresì l'importo del gettone di presenza.

Le disposizioni sono volte a modificare il decreto ministeriale del 4 aprile 2000, n. 119 che aveva dato applicazione al citato articolo 82, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000 secondo cui il decreto deve essere adottato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/88, sentita la conferenza stato-città e autonomie locali.

La relazione del ministero illustra i criteri e le valutazioni che hanno ispirato le scelte per dare attuazione alla volontà del legislatore. Il ministero dell'economia e delle finanze, il 12 gennaio 2011, ha formulato il suo definitivo concerto e la stessa citata conferenza ha espresso, il 2 febbraio 2011, parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

Lo schema sottoposto all'esame consta di 4 articoli, il primo dei quali sostituisce provvede la precedente tabella A di determinazione degli importi, tabella da cui emerge che, nel caso delle indennità di funzione dei sindaci con popolazione fra i 15.001 e i 30.000 abitanti, è stato necessario un intervento correttivo per

mantenere l'equilibrio fra le fasce demografiche, diversamente articolate rispetto alla tabella A del richiamato decreto ministeriale n.119/2000, tramite il dimezzamento della differenza tra gli importi delle indennità di funzione dei sindaci della quinta e della sesta fascia demografica previste in quest'ultimo decreto.

La relazione specifica altresì, con riguardo all'articolo 2, che per quanto riguarda il periodo di validità dei nuovi importi, è stato scelto il periodo minimo statuito dal legislatore in tre anni, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del provvedimento. Circa l'articolo 3, viene altresì evidenziato che, non essendo stato indicato alcun parametro per la determinazione dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali, si è reputato opportuno mantenere invariate le misure previste dal più volte citato d.m. n.119/2000, previa loro riconversione in euro. Ciò in considerazione del lungo tempo trascorso dall'emanazione del decreto, che ha eroso il valore reale dell'importo a suo tempo stabilito, realizzando di fatto le finalità di contenimento dei costi cui è improntata la normativa in questione. Dopo aver avvertito che l'articolo 4 concerne la sostituzione della tabella A, la relazione riporta una precisazione interpretativa sollecitata dal ministero dell'economia e delle finanze, secondo cui: *a)* gli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza stabiliti dal decreto non possono essere incrementati dagli enti locali, essendo stata abrogata la norma (art. 82, comma 11 del d.lgs. n.267/2000 ) che prevedeva tale facoltà, ma semmai diminuiti; *b)* sui nuovi importi sarà necessario ancorare la riduzione del 30 % delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza prevista dall'articolo 61, comma 10, del d.l. n. 112/2008, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno. Viene infine segnalato che le precisazioni interpretative saranno espressamente portate a conoscenza degli enti locali con apposita circolare.

Considerato:

Allo scopo di formulare un congruo giudizio con riguardo sia alla fedeltà alla fonte primaria, sia alla compatibilità con il quadro legislativo di settore e alla coerenza con il sistema, la sezione ritiene opportuno di suggerire all'amministrazione di valutare ulteriormente:

a) l'esatta portata dell'articolo 82, comma 8, del d.lgs. n.267/2000, richiamato espressamente dall'articolo 5, comma 7, del d.l. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010. La rubrica del suddetto articolo 82 è intitolata "*indennità*": e tali sono da considerare quelle di cui ai commi 1 e 2, come recita il successivo comma 3 e cioè sia l'indennità di funzione di cui al primo comma che i gettoni di presenza di cui al secondo comma. Dovrebbe conseguire che anche a questi ultimi vadano applicate le riduzioni, in un quadro di coerenza del sistema e di rispetto della volontà del legislatore che ha inteso perseguire una rigorosa politica di contenimento della spesa pubblica. Una diversa interpretazione si tradurrebbe in un trattamento differenziato non spiegabile neanche con l'asserita erosione del valore reale dell'importo a suo tempo stabilito per i gettoni di presenza, poiché tale giustificazione sarebbe valida in tutti i casi per lo stesso importo dell'indennità di funzione;

b) il meccanismo utilizzato per mantenere l'equilibrio tra le fasce demografiche che, pur apprezzabile come correttivo per evitare vistose anomalie, dovrebbe anche evitare, ove possibile, che l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni compresi nella sesta fascia dell'allegato A dello schema di d.m. (quelli con popolazione tra 15.001 e 30.000 abitanti) risulti di troppo poco superiore a quella per i sindaci di comuni compresi nella quinta fascia (quelli con popolazione tra i 10.001 e i 15.000 abitanti) con una differenza (44 euro) sproporzionata rispetto alle altre (da un minimo di 112 euro per i comuni più piccoli a 1813 euro per i comuni più grandi). Il meccanismo dovrebbe avere ricadute, per quanto detto nella precedente lettera a), anche sul calcolo degli importi dei gettoni di presenza;

c) l'opportunità di dedicare nelle premesse del decreto un "*considerato*" al criterio utilizzato per la determinazione degli importi dei gettoni di presenza.

P.Q.M.

sospende l'emanazione del parere in attesa degli adempimenti richiesti.

L'ESTENSORE

Carlo Mosca

IL PRESIDENTE

Luigi Cossu

IL SEGRETARIO